

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/337 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10 *ter*, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce norme e specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco nell'Unione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tale regolamento descrive anche le modalità di verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri e fissa le norme relative alla marcatura delle armi da fuoco disattivate.
- (2) Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per la disattivazione delle armi da fuoco, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 prevede che le specifiche tecniche ivi stabilite siano rivedute e aggiornate regolarmente, tenendo conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'applicazione di tali norme e di eventuali misure di disattivazione supplementari.
- (3) A tal fine, nel settembre 2016 la Commissione ha costituito un gruppo di lavoro con esperti nazionali per la disattivazione delle armi da fuoco in seno al comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE. Il gruppo di lavoro si è concentrato sulla revisione delle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 allo scopo di renderle più chiare, evitare ambiguità per gli operatori e garantire che siano applicabili a tutti i tipi di armi da fuoco.
- (4) La direttiva 91/477/CEE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. La direttiva modificata comprende, nel suo campo di applicazione, le armi da fuoco disattivate, ne predispone la classificazione e offre una definizione di armi da fuoco disattivate che riflette i principi generali di disattivazione delle armi da fuoco previsti dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 13.9.1991, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62).

<sup>(3)</sup> Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).

